

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 55 capoverso 6 della legge del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2002²,

decreta:

Art. 1 Inabilità alla guida

1 Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

2 È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più.

Art. 2 Entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

28 aprile 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 741.13

1 RS 741.01

2 FF 2002 3523

